



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

**RG XXXXX/2022**

Il Giudice designato dr. ssa XXXXX XXXX nella

causa

**T R A**

**XXXXX XXXX**

**(avvocati Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi,  
Walter Miceli, Fabio Ganci)**

ricorrente

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

convenuto contumace

all'esito dell'udienza del 18-5-2023, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la presente sentenza

**DISPOSITIVO**

dichiara che la parte ricorrente ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente ai cinque anni scolastici da quello



2017/2018 a quello 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;

condanna il Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere in tal senso;

condanna il Ministero convenuto a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.100,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Roma, 19-5-2023

Il giudice

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La parte ricorrente in epigrafe è attualmente dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), in forza di contratto tempo determinato ed ha prestato servizio presso il convenuto in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 e da ultimo, 2021/2022 come da prospetto riassuntivo e contratti allegati (docc 1 e 2 fasc ric).

La parte ricorrente ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.

Nonostante la ritualità della notifica, il Ministero convenuto non si è costituito.



All'esito della odierna udienza, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice ha depositato la presente sentenza.

La domanda del ricorrente è fondata, nei limiti e termini che seguono.

Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”*.

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire *«i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»*.

Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”*.

E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che *“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in*



*posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.*

L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.

Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di*



*sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.*

La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito *“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”* (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) *“è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”* (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione *“non risulta giustificata da una ragione obiettiva”* (punto 47).



E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).

Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).

In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente di ottenere il beneficio in esame, relativamente ai cinque anni scolastici in cui ha lavorato a tempo determinato, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

E tuttavia, ciò che il ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato (nella specie, € 2.500,00 complessivi), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.



Come specificato durante il giudizio, e come si ricava dalla narrativa del ricorso, alla dichiarazione del diritto deve seguire la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 2.500,00 complessivi e con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto che del valore della controversia e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del Ministero convenuto.

Roma, 19-5-2023

Il giudice

